

Il testo della direttiva per la lotta ai ritardi nei pagamenti commerciali tra imprese europee

Interessi dopo un mese dalla fattura

Risarcibili al creditore i danni sopportati a causa della mora

ItaliaOggi pubblica il testo della direttiva 2000/35/Ce del parlamento europeo e del consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il parlamento europeo e il consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000, considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul program-

DI MONICA COCCO

Creditori più tutelati nel commercio con i paesi dell'Unione europea. Gli interessi moratori scattano automaticamente decorso 30 giorni dal ricevimento della fattura o di altro sollecito da parte del debitore, il quale è tenuto a un risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore. Viene anche garantita una procedura rapida di recupero dell'importo grazie all'ottenimento del titolo esecutivo entro 90 giorni dalla richiesta all'autorità competente.

Sono queste le novità su cui punta la direttiva 2000/35/Ce del 29 giugno scorso, con la quale il Parlamento e il Consiglio europei hanno messo a punto un piano per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A soffrire della mora di pagamenti sono soprattutto le piccole e medie imprese, per le quali il rallentamento del flusso di liquidi diventa una delle maggiori cause di insolvenza. Tenendo conto del fatto che in alcuni paesi Ue i termini contrattuali di pagamento sono notevolmente diversi dalla media comunitaria, i ritardi costituiscono un'aggravante al mancato decollo delle transazioni

commerciali tra gli stati membri. Il fenomeno della mora costituisce, perciò, un deterrente agli scambi commerciali tra i paesi membri e vanifica l'art. 14 del trattato Ce, per cui gli operatori economici devono poter svolgere operazioni oltre frontiera, senza rischi maggiori di quelli interni.

La direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano state effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Sono regolate anche tutte le transazioni tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori. Comunque, la riforma è «limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori o interessi relativi ad altri pagamenti».

Nella definizione di «impresa», all'art. 2 sono ricompresi tutti i soggetti esercenti un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona. Tuttavia, l'introduzione delle professioni liberali nell'ambito di applicazione della direttiva non comporta l'obbligo per gli stati membri di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli relativi al ritardo.

Dopo aver precisato l'ambito di applicazione della normativa e date le definizioni in uso, l'art. 3 regola uno dei punti caldi della riforma: la maturazione degli interessi moratori (il tasso è del 7%), che comincia allo scadere di 30 giorni senza che il creditore debba effettuare nessun sollecito.

Inoltre, il creditore ha diritto di chiedere un risarcimento per i costi sopportati a causa della mora. La disposizione ha, oltre che scopi di ristoro per i creditori, un fine dissuasivo, visto che le procedure interne di recupero sono spesso caratterizzate da un'estrema lentezza. Oltre, la riforma non va. L'art. 5 precisa infatti che non si impone agli stati membri di modificare in modo sostanziale le procedure giuridiche in vigore.

Anche per la disciplina di recupero dei crediti viene soltanto assicurato il titolo esecutivo entro 90 giorni dalla domanda al giudice. Spetta agli stati membri attuare tale obbligo all'interno dell'ordinamento giuridico.

Infine, nel fissare i termini di recepimento alla direttiva, gli stati membri possono conservare o emanare norme più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla direttiva. (riproduzione riservata)